



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale di fabbisogno del personale inserito nel DUP 2023-2025 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20 gennaio 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTI**, del mese di **APRILE**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	No
FIUME TERESA	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 20 del 31/03/2023 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE INSERITO NEL DUP 2023-2025 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 20 GENNAIO 2023”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Segretario Comunale, il quale

RELAZIONA SULLA PROPOSTA

su invito del Presidente richiamando i contenuti della modifica in approvazione e ricordando l'iter procedimentale rilevante nel caso di variazioni al documento unico di programmazione, che involve la partecipazione prima della Giunta e poi del Consiglio Comunale;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire o di rendere dichiarazioni di voto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Melino - Pellegrini - Silano)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 20 del 31/03/2023 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE INSERITO NEL DUP 2023-2025 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 20 GENNAIO 2023”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Melino - Pellegrini - Silano)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 20

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 31/03/2023

OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale di fabbisogno del personale inserito nel DUP 2023-2025 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20 gennaio 2023

VISTI:

- Gli artt. 42, 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e i relativi allegati recanti i principi contabili applicati;
- In particolare, l'allegato 4/1 recante "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e i suoi punti 3.3., 4.2 e 8, in merito al documento unico di programmazione per gli enti locali;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2016;
- L'art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – T.U.E.L., ove viene previsto che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, e viene inoltre stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Le Linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018;
- L'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;
- Gli articoli 5, 6, 6-ter, 29-bis, 30, 33, 34-bis e 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.;
- L'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006
- L'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;
- La Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- La Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- L'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e s.m.i.;
- L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i.;
- L'art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- L'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019;
- L'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19 giugno 2019;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 09/02/2011, e s.m.i., modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/06/2021, immediatamente esecutiva;
- Gli artt. 42, 48, 49, 89 e 91 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il Decreto interministeriale 17 marzo 2020, recante: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*";
- La circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale emanata dal Ministero

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno;

PREMESSO CHE:

- L'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., stabilisce fra l'altro che “[...]. 2. [...] *le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;*
- Lo stesso art. 6, al comma 6, sanziona con l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni le amministrazioni che non adempiano a quanto previsto dalla stessa norma;
- L'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., nel regolare le procedure di passaggio diretto di dipendente tra enti diversi, prevede che esse debbano obbligatoriamente precedere eventuali procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico;
- Peraltro, l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, così come recentemente modificato dall'art. 1, c. 14-ter, del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto che: **“8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”;**
- L'art. 33, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., così come modificato in ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011 – legge di stabilità 2012, dispone che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- L'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- L'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- L'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i., prevede che, per gli enti [già] sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media dei corrispondenti ammontari degli anni 2011, 2012 e 2013;

DATO ATTO CHE:

- Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 5 dicembre 2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025, contenente fra l'altro il programma triennale di fabbisogno del personale per lo stesso periodo, e in tale contesto è stata effettuata la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale per l'anno 2023, con la quale è stato dato atto che presso il Comune di Candiolo non sussistono tali condizioni;
- Il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2023-2024-2025, come da ultimo approvato con la deliberazione sopra richiamata, e della quale successivamente il Consiglio Comunale ha preso atto con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, n. 45 del 29 dicembre 2022, cui lo stesso documento unico di programmazione 2023-2025 aggiornato dalla Giunta Comunale era allegato, prevedeva così precisamente il seguente quadro di assunzioni da effettuare nel triennio:

ANNO 2023:

- | | | |
|--|----------------|-------------|
| 1. Istruttore tecnico P.T. 50% – C: | dal 01/01/2023 | € 15.750,00 |
| (tramite mobilità esterna, in subordine concorso pubblico) | | |
| da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente | | |

ANNO 2024: Nessuna entrata prevista

ANNO 2025: Nessuna entrata prevista

- Il precedente piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2023-2024, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24 novembre 2022, prevedeva a sua volta così precisamente il seguente quadro di assunzioni da effettuare nel triennio:

ANNO 2022:

- | | | |
|--|----------------|-------------|
| 1. Agente Polizia locale F.T. 100% – cat. C: | dal 01/05/2022 | € 31.500,00 |
| (tramite avvalimento graduatoria altro Ente, in subordine tramite concorso pubblico) | | |
| da assegnare al settore vigilanza e polizia locale | | |
| Spesa anno 2022: | | € 21.000,00 |
| Minore spesa effettiva anno 2022 (sostituisce cessazione al 31/01/2022): | | € 7.875,00 |
| 2. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C: | dal 15/12/2022 | € 15.750,00 |
| (tramite avvalimento graduatoria altro Ente, in subordine tramite concorso pubblico) | | |
| da assegnare al settore amministrativo | | |
| Maggiore spesa effettiva anno 2022: | | € 656,25 |

ANNO 2023:

- | | | |
|--|----------------|-------------|
| 1. Istruttore tecnico P.T. 50% – C: | dal 01/02/2023 | € 15.750,00 |
| (tramite concorso pubblico) | | |
| da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente | | |
| Maggiore spesa effettiva anno 2023: | | € 14.437,50 |

ANNO 2024: Nessuna entrata prevista

- Tuttavia, la prevista assunzione di un Istruttore amministrativo P.T. 50% - C non si è concretizzata entro il 31 dicembre 2022 per motivi puramente amministrativi dovuti ai tempi

di acquisizione della documentazione necessaria da parte di altre amministrazioni pubbliche, per cui si è reso necessario riprogrammare tale assunzione per il corrente anno 2023;

CONSIDERATO che:

- L'attuale dotazione organica del Comune di Candiolo è ancora prevista dall'allegato b) del sopra citato Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2011, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto nell'anno 2011, di approvazione dello stesso Regolamento;
- La dotazione organica così espressa prevedeva ventiquattro unità di personale a tempo pieno e una a tempo parziale, laddove sono oggi effettivamente presenti nella dotazione organica di fatto del personale del Comune di Candiolo diciannove unità a tempo pieno e due a tempo parziale;
- Tale allegato non è tuttavia adeguato al nuovo principio della dotazione organica come "dotazione di spesa potenziale" di cui al nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come esplicito nelle "*Linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" – punto 2.1 –, approvate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018;
- In tale ottica, maggiormente dinamica, l'articolo regolamentare sopra richiamato non esprime più in modo rigido il numero di "posti" in dotazione per ciascuna qualifica professionale ma prevede che: "*1. La dotazione organica del personale comunale, recante la consistenza del personale dipendente necessario alla soddisfazione dei compiti e degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, è individuata in un atto deliberato dalla Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale o del Direttore generale, sentita la Conferenza di servizio e previa consultazione delle Organizzazioni sindacali. La proposta di tale atto reca in allegato la proposta del programma triennale del fabbisogno del personale. 2. Il personale ivi individuato è classificato sulla base dell'ordinamento contrattuale vigente al momento della sua adozione. 3. La dotazione organica viene ridefinita normalmente ogni tre anni, previa verifica degli effettivi fabbisogni e la coordinata attuazione dei processi di mobilità. 4. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'ente secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. 5. L'inquadramento contrattuale, mediante sottoscrizione di un contratto individuale, conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura. 6. L'inquadramento riconosce al dipendente una specifica professionalità ed il diritto ad essere adibito alle mansioni proprie che lo connotano, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, ma non determina necessariamente l'affidamento di peculiari funzioni o responsabilità rispetto alla struttura organizzativa presso la quale egli è assegnato, ovvero il riconoscimento di un ruolo sovraordinato rispetto ad altri dipendenti. 7. Il personale comunale può essere adibito a svolgere compiti specifici, non prevalenti, propri della condizione contrattuale superiore ovvero, se richiesto dal responsabile del servizio, occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni di quella immediatamente inferiore, senza che ciò comporti alcuna variazione al trattamento economico.*";
- Sempre in ottemperanza al principio della dotazione organica come "dotazione di spesa potenziale" di cui al nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. occorre quindi avere riguardo esclusivamente al limite massimo normativamente previsto per la spesa di personale di questo Ente come limite di dotazione organica dell'Ente medesimo, senza che a tal fine rilevi la classificazione del personale comunque in servizio in questa o in quell'altra posizione professionale;
- Inoltre, occorre avere riguardo alla specifica normativa prevista per le assunzioni di personale negli enti locali, come recentemente innovata dall'art. 33, comma 2, del D.L n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, sopra richiamato, e dal

- relativo regolamento di attuazione, entrato in vigore dallo scorso 20 aprile 2020;
- In attuazione della normativa sopra richiamata, la dotazione organica del Comune di Candiolo è ormai espressa in termini finanziari direttamente nel documento unico di programmazione - sezione programma triennale di fabbisogno del personale - laddove essa è indicata in un valore pari ad **euro 855.112,94**;
- In ogni caso, come già sopra rilevato sono oggi effettivamente presenti nella dotazione organica di fatto del personale del Comune di Candiolo diciannove unità a tempo pieno e due a tempo parziale, oltre al Segretario Comunale, mentre in corso d'anno si dovranno prevedere nel piano annuale delle assunzioni, riportandovi l'assunzione programmata ma non effettuata nello scorso anno 2022, due ulteriori assunzioni di altrettante unità a tempo parziale;
- Per il termine del corrente anno 2023 è pianificata quindi una dotazione organica stabilizzata di fatto di complessive ventitre unità di personale dipendente a tempo indeterminato, di cui quattro a tempo parziale, compatibile con il rispetto della dotazione organica espressa in termini finanziari sopra richiamata;

PRESO ATTO che:

- L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;
- Il decreto interministeriale di cui alla norma da ultimo citata, con data 17 marzo 2020, recante: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 ed è applicabile con decorrenza dal 20 aprile 2020;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2023 si è provveduto ad approvare la modifica e ridefinizione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 inserito nel documento unico di programmazione 2023-2025 come da allegato "A" al presente provvedimento, in accordo con i prospetti riportati nella parte motiva del presente atto e con le indicazioni contenute nelle linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, apportando contestualmente le opportune ulteriori modifiche al documento unico di programmazione – sezione operativa 2023-2025 - come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

ANNO 2023:

1. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C: (tramite avvalimento graduatoria altro Ente) da assegnare al settore amministrativo	dal 01/02/2023	€ 16.120,00
Maggiore spesa effettiva anno 2023:		€ 14.780,00
2. Istruttore tecnico P.T. 50% – C: (tramite concorso pubblico) da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente	dal 01/04/2023	€ 16.120,00
Maggiore spesa effettiva anno 2023:		€ 12.090,00

ANNO 2024: Nessuna entrata prevista

ANNO 2025: Nessuna entrata prevista

- La spesa preventivata per nuove assunzioni o atti ad esse comunque equiparati nell'anno 2023 è stimata in misura **compatibile** con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti e che tale spesa è inoltre **compatibile** con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Candiolo, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019;
- Sul programma triennale di fabbisogno del personale così modificato è pervenuto il richiesto parere del Revisore dei conti, in allegato alla menzionata deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2023, che si è espresso in senso favorevole;

RITENUTO che:

- Sia necessario pertanto prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2023 e approvare pertanto l'integrazione e aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 inserito nel documento unico di programmazione 2023-2025 come sopra indicato;

PROPONE

Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2023 e approvare pertanto l'integrazione e aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 inserito nel documento unico di programmazione 2023-2025 come da allegato "A" al presente provvedimento, in accordo con i prospetti riportati nella parte motiva del presente atto e con le indicazioni contenute nelle linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

ANNO 2023:

2. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C: (tramite avvalimento graduatoria altro Ente) da assegnare al settore amministrativo	dal 01/02/2023	€ 16.120,00
--	----------------	-------------

Maggiore spesa effettiva anno 2023:	€	14.780,00
3. Istruttore tecnico P.T. 50% – C:	dal 01/04/2023	€ 16.120,00
(tramite concorso pubblico)		
da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente		
Maggiore spesa effettiva anno 2023:	€	12.090,00

ANNO 2024: Nessuna entrata prevista

ANNO 2025: Nessuna entrata prevista

Di dare atto che al momento attuale non è invece previsto il fabbisogno di alcuna ulteriore unità di personale nel triennio di interesse, pur riservandosi l'amministrazione di modificare ulteriormente il presente documento utilizzando la corrispondente facoltà assunzionale residua.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE